

### ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo

### IL SINDACO

## **Premesso:**

- che l'art. 80 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, stabilisce che "l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza d'uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente nel caso d'incendio";
- che l'art. 141 del R.D. 06/05/1949, n. 635 "Regolamento di attuazione del TULPS", come integrato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311, prevede che "per l'applicazione dell'art. 80 siano istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni."



- che l'art. 141bis del R.D. 06/05/1949, n. 635 "Regolamento di attuazione del TULPS", come integrato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311, prevede che: "salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

- che l'art. 142 del R.D. 06/05/1949, n. 635 "Regolamento di attuazione del TULPS", come integrato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311, prevede al comma 1 che "relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza" e comma 9 che stabilisce che "fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:
- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità";



### Visto

L'art. 38 bis "Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo" del D.L. 16/07/2020, n. 76 che prevede che "fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto";

### Vista

La Delibera di GC n. 124 del 19/06/2018 "Costituzione e funzionamento dell'Ufficio di Coordinamento e della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento del Comune di Carpi" e relativo allegato;

#### Viste

- La richiesta dell'elenco dei componenti della Commissione di Vigilanza locali e luoghi pubblico spettacolo inviata con PEC prot. gen. n. 32871 del 03/06/2021 al servizio Prevenzione Incendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Modena;
- La richiesta dell'elenco dei componenti della Commissione di Vigilanza locali e luoghi pubblico spettacolo inviata con PEC prot. gen. n. 37115 del 15/06/2021 al Dirigente Medico competente dell'Usl di Modena;
- La richiesta dell'elenco dei componenti della Commissione di Vigilanza locali e luoghi pubblico spettacolo inviata con PEC prot. gen. n. 29425 del 11/05/2021 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena;
- La nota del 12/06/2021 prot. gen. n. 36545 pervenuta dall'Ordine degli Ingegneri di Modena recante la triade dei professionisti esperti in elettrotecnica da inserire come membri della Commissione Comunale di Vigilanza e Pubblico Spettacolo;
- La nota inviata a mezzo mail del 14/06/2021 (acquisita al prot. gen. n. 36815) dall'Ing. Norberto Carboni in qualità di Dirigente del settore "Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio" del Comune di Carpi;
- La nota inviata a mezzo PEC del 15/06/2021 (acquisita al prot. gen. n. 37015) dal Responsabile Area II del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena;
- La nota inviata a mezzo PEC del 16/06/2021 (acquisita al prot. gen. n. 37335) dal Responsabile dell'A.U.S.L. di Modena

**Preso atto** della facoltà di aggregare alla Commissione Comunale di Vigilanza e Pubblico Spettacolo esperti in discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, la cui valutazione sull'eventuale necessità di esprimere il parere verrà rimessa, di volta in volta, all'organo competente;



### Dato atto che

- la partecipazione alle riunioni della Commissione da parte del personale comunale designato, nonché del personale appartenente agli altri membri esperti appartenenti ad una PA, non dà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, considerato che l'incarico rientra nell'espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente.
- i costi e le spese di sopralluogo e di collaudo degli impianti, strutture e locali, sono a carico dell'organizzatore richiedente, nella misura dell'importo approvato con deliberazione comunale. Sono, inoltre, a carico dell'organizzatore l'onorario spettante agli eventuali tecnici esterni, in qualità di esperti

## **NOMINA**

la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo come segue

MEMBRO TITOLARE	MEMBRI SUPPLENTI
PRESIDENTE	Altro Assessore delegato
SINDACO DEL COMUNE DI CARPI	
ING. NORBERTO CARBONI	Ing. Gherardo Trombetti
Dirigente del settore "Lavori Pubblici -	Ing. Gabriella Oliviero
Infrastrutture - Patrimonio"	Ing. Antonio Morini
	Ing. Calogero Filippello
	Ing. Anna Castiglia
	Ing. Davide Grasso
DOTT. DAVIDE GOLFIERI	Isp. Sup. Daniela Tangerini
Comandante della Polizia Locale dell'Unione	Isp. Sup. Bruno Berni
terre d'Argine	Isp. Capo Pasqualino Di Marta
	Isp. Capo Agide Bianchi
Laboratoria de la companya de la com	Isp. Amedeo Pierro
DOTT. ING. GIUSEPPE LOMORO	D.V.D. Valter Melotti
Rappresentante Comando Provinciale dei Vigili	D.V.D. Mario Cacciottoli
del Fuoco di Modena	D.V.D. Canio Fastiggi
	D. Fabio Baracchi
	D.C.S. Alberto Parrino
	D.S. Marco Caiumi
	D.S. Angelo Manzini
	D.S. Tiziano Grandi
	I.A.E. Guido Cavallini
	I.A.E. Fabrizio Cinosi
	I.A.E. Fabio Ferrari
	I.A.E. Giorgio Minghelli
	I.A.E. Silvano Patrocli



DOTT. ORAZIO CAMPIONE	Dr. Stefano Galavotti
Dirigente dell'Azienda US.L. di Modena	Dr.ssa Daniela Bulgarelli
ING. GIUSEPPE CAPODIECI	Ing. Andrea Talami
Ordine degli Ingegneri Provincia di Modena	Ing. Paolo Visentini
Esperto Elettrotecnica	

### **DISPONE**

- 1) Che la durata della Commissione è fissata in anni tre, ai sensi dell'art. 141bis del Reg. di esecuzione del TULPS, a decorrere dalla data della presente nomina;
- 2) Che la CCVLPS è convocata dal presidente, mediante avviso scritto da inviarsi ai componenti a cura del componente incaricato di svolgere anche le funzioni di Segretario, con indicazione del giorno, ora e luogo di convocazione e con gli argomenti da trattare;
- 3) Che il parere della Commissione è dato per iscritto mediante stesura di apposito verbale di seduta e con acquisizione, agli atti, della firma apposta da ogni componente presente ai lavori:
- 4) Che la partecipazione alle riunioni della Commissione da parte del personale comunale designato, nonché del personale appartenente agli altri membri esperti appartenenti ad una PA, non dà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, considerato che l'incarico rientra nell'espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente;
- 5) Sono a carico dell'organizzatore l'onorario spettante agli eventuali tecnici esterni, in qualità di esperti;
- 6) Che per tutto quanto non disposto dalla presente, si applica quanto stabilito con Delibera di GC n. 124 del 19/06/2018 "Costituzione e funzionamento dell'Ufficio di Coordinamento e della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento del Comune di Carpi" e relativo allegato;

### di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Lenzerini in qualità di Dirigente del "Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica" del Comune di Carpi:
- di trasmettere copia della presente ordinanza:
- Settore "Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio" del Comune di Carpi;
- Corpo di Polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena;
- Usl di Modena;
- Ordine degli Ingegneri di Modena
- di dare informazione della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

# RENDE NOTO



Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 16/06/2021

Il Sindaco Alberto Bellelli (firmato digitalmente)